Allegato C

Ministero della Difesa

Gabinetto del Ministro

Via XX Settembre, 8 00187 ROMA
PEI: udc@gabmin.difesa.it PEC: udc@postacert.difesa.it

SERVIZIO D'INTERPRETARIATO DAL 16 AL 18 NOVEMBRE 2026 IN OCCASIONE DI BILATERALE CON DELEGAZIONE ESTERA.

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha ad oggetto **il servizio d'interpretariato dal 16 al 18 novembre 2026 in occasione di bilaterale con delegazione estera.**

Art. 2

Direttore dell'esecuzione del contratto

Ten. Col. CCrn Giuseppe LAEZZA (Tel: 06.469150242 mail: 4uf.2sz.ca@gabmin.difesa.it).

Art. 3

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 4

Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
c. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la

disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc..

d. nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.

Art. 5
Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art.6
Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 7
La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

1) cause di forza maggiore;
2) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 8
L'attestazione di regolare esecuzione

Al fine di accertare la regolare esecuzione dell'appalto, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, la relativa attestazione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione della prestazione (che dovrà essere rilasciata entro cinque giorni dal termine della prestazione/fornitura). Il certificato di regolare esecuzione contiene i seguenti elementi:

1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
2) l'indicazione dell'esecutore;
3) il nominativo del responsabile del progetto;
4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore.

Art. 9
Penali in caso di ritardo

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente o incompleta esecuzione **del servizio** sono previste le seguenti penali: nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, in misura giornaliera, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo dello 0,3 per mille del valore **dell'intero servizio** ad un massimo dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità del servizio fornito. Il responsabile del progetto o il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare

contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente **il servizio** alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 10
Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate:
- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Nelle ipotesi precedentemente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha

facoltà di risolvere il contratto.
In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del codice dei contratti, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici sono ammessi ad attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Art. 11
Annullamento e cancellazione dei servizi di interpretariato. Rimborsi, indennizzi e disciplina del recesso

1. Annullamento delle prestazioni richieste
L'Amministrazione ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, il servizio di interpretariato previamente richiesto e confermato dalla Società, qualora sopravvengano esigenze organizzative, istituzionali o altre circostanze che rendano non più necessaria l'esecuzione della prestazione.
L'annullamento dovrà essere comunicato alla Società per iscritto, mediante PEC con indicazione della prestazione interessata e della relativa data di esecuzione.
La presente disciplina costituisce una specificazione delle condizioni di esecuzione del contratto e trova fondamento nei principi di autonomia negoziale, efficacia vincolante del contratto e buona fede nell'esecuzione dello stesso nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e della normativa applicabile ai contratti dell'Amministrazione della Difesa DPR 236/2012.
2. Conseguenze economiche dell'esercizio del diritto di recesso

In caso di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 236/2012, alla Società spetteranno:
a) il pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi di interpretariato regolarmente eseguiti fino alla data di efficacia del recesso;
b) il riconoscimento dell'importo previsto dall'art. 107 del D.P.R. 236/2012, laddove nella base di calcolo vengono incluse sia le somme di cui al precedente punto a) che il valore di eventuali materiali acquistati nonché i successivi rimborsi di cui al punto c) ;
c) il rimborso integrale dei costi e degli oneri effettivamente sostenuti dalla Società in relazione ai servizi di interpretariato oggetto del contratto, purché debitamente documentati, direttamente riconducibili all'organizzazione e alla predisposizione delle prestazioni e non recuperabili o rimborsabili da parte di terzi.
Rientrano tra i costi di cui alla lettera c), a titolo esemplificativo:

- i compensi e le indennità eventualmente dovuti agli interpreti già incaricati, in forza degli impegni contrattualmente assunti dalla Società;
- le spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio sostenute per gli interpreti;
- gli eventuali costi di prenotazione e cancellazione applicati da vettori, strutture ricettive o altri fornitori di servizi;
- gli ulteriori oneri organizzativi e amministrativi direttamente connessi alla predisposizione dei servizi di interpretariato, purché effettivi, documentabili e non già ricompresi in altre voci di remunerazione.

Il rimborso dei predetti costi è subordinato alla produzione di idonea documentazione giustificativa e alla verifica della loro effettiva debenza, pertinenza e non recuperabilità.
Gli importi riconosciuti a titolo di rimborso non potranno essere duplicati o cumulati con altre somme aventi la medesima funzione economica, né potranno comprendere costi già remunerati attraverso il corrispettivo delle prestazioni eseguite o attraverso l'indennizzo previsto dalla normativa applicabile.
3. Annullamento parziale dei servizi di interpretariato
Qualora l'Amministrazione disponga l'annullamento di una parte dei servizi di interpretariato previsti dal contratto, dovrà essere verificato se tale disposizione configuri un annullamento di singole prestazioni oppure un esercizio, totale o parziale, del diritto di recesso dal rapporto contrattuale.
Nel caso in cui l'annullamento comporti un effettivo recesso dal contratto, troverà applicazione la disciplina economica di cui al precedente comma 2.
Resta in ogni caso dovuto il corrispettivo per le prestazioni di interpretariato già regolarmente eseguite.
4. Riprogrammazione delle prestazioni
Qualora l'Amministrazione richieda una modifica della data, dell'orario, della durata o delle modalità di erogazione dei servizi di interpretariato, la Società si impegna, compatibilmente con la disponibilità degli interpreti già incaricati e delle risorse professionali necessarie, a valutare la possibilità di riprogrammazione delle prestazioni.
La riprogrammazione, ove possibile, sarà concordata tra le parti e dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali applicabili.

5. Documentazione e liquidazione degli importi
La Società trasmetterà all'Amministrazione una richiesta di liquidazione delle somme spettanti in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso, corredata da:
a) documentazione attestante i servizi di interpretariato regolarmente eseguiti;
b) prospetto analitico dei costi sostenuti in relazione alle prestazioni annullate o non più eseguibili;
c) documentazione giustificativa degli oneri assunti nei confronti degli interpreti incaricati e degli eventuali fornitori di servizi;
d) documentazione comprovante l'effettiva debenza e la non recuperabilità delle spese richieste a rimborso.
L'Amministrazione procederà alla verifica della documentazione prodotta e alla liquidazione delle somme effettivamente dovute, secondo le modalità e i termini di pagamento previsti dal contratto e nel rispetto della normativa applicabile.
Il rimborso sarà limitato ai costi effettivamente sostenuti, documentati, direttamente imputabili ai servizi di interpretariato e non altrimenti recuperabili dalla Società.

Art. 12
Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.
In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.
L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce.
Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.
Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo alla prestazione di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dalla Ditta contraente in relazione al presente appalto.
Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 13
Cessione del contratto e subappalto

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.
Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti **della prestazione** che intende eventualmente subappaltare.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 14
Nuove convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

Art. 15
Responsabilità penali per dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, si richiama l'attenzione sull'applicabilità delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti.

Art. 16
Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio

domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Roma.

IL RESPONSABILE PER LA FASE DI
PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
V.B. Michele BUCCIERI